



COMUNE DI QUINDICI

PROVINCIA DI AVELLINO

PIAZZA MUNICIPIO, 1 TEL . 0815102499 - FAX 0815104000

pec: _comunexvareaamministrativa@asmepec.it

e-mail : comunexv@libero.it

BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI COMUNALI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

(artt. 3 e 8 L. R. 02/07/97 n. 18 e art. 34 c.1 Reg.to n.11 del 28/10/19)

Il Responsabile dell'Area Ambiente ed Ecologia del comune di Quindici, ai sensi degli artt. 3 e 8 della Legge Regionale n. 18/97 e dell'art. 34 c.1 del Regolamento Regionale n.11/2019

AVVISA

E' indetto un bando di concorso per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica ubicato in questo comune alla Via E. de Filippo scala A piano primo interno 4 di mq 75 con l'annessa cantina e di tutti gli ulteriori alloggi che si renderanno liberi e disponibili.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Possono partecipare al concorso i cittadini che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea; il cittadino di altri Stati è ammesso se è iscritto nelle liste della locale circoscrizione dell'impiego o se svolge in Italia un'attività lavorativa debitamente autorizzata.
- b) Residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Quindici; i lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali siti nell'ambito territoriale di questo Comune possono concorrere anche se residenti in altro Comune; i lavoratori emigrati all'estero possono concorrere se non partecipano a concorsi analoghi in altri ambiti territoriali.
- c) Non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su uno o più alloggi, adeguati alle esigenze del nucleo familiare del richiedente nell'ambito della provincia di Avellino.
E' adeguato l'alloggio la cui superficie utile abitabile, calcolata secondo le norme convenzionali, intesa quale superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli squinci di porte e finestre e dei vani privi di luci, sia non inferiore a 45 mq per un nucleo familiare non superiore a 2 persone, non inferiore a 55 mq per 3 persone, non inferiore a 65 mq per 4 persone, non inferiore a 75 mq per 5 persone, non inferiore a 85 mq per 6 persone, non inferiore a 95 mq per più di 6 persone.
- d) Non titolarità di diritti di cui alla precedente lettera c) su uno o più alloggi, ubicati in qualsiasi località, la cui rendita catastale complessiva è uguale o superiore a

quella media di un alloggio di edilizia residenziale pubblica ubicato nell'ambito della provincia di Avellino e adeguato alle esigenze del nucleo familiare del richiedente.

- e) Non avere ricevuto l'assegnazione in locazione semplice o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributi pubblici, né avere ricevuto finanziamenti agevolati concessi dallo Stato o da Enti pubblici; è ammesso a concorrere l'assegnatario il cui alloggio venga restituito all'ente gestore o sia divenuto inutilizzabile o perito senza che il concorrente abbia diritto al risarcimento del danno.
- f) Non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio in precedenza eventualmente ricevuto in assegnazione in locazione semplice.
- g) Non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica (art.26 comma 4, legge 8/8/1977 n° 513);
- h) **Reddito annuo complessivo convenzionale del nucleo familiare riferito all'anno 2019** (risultante dalla dichiarazione reddituale **2020** relativa al reddito percepito nell'anno **2019**, per coloro che sono in possesso dei **Mod. : 730, CU, 740 e UNICO** ovvero, per coloro che non hanno redditi, dal **Mod. ISEE** completo di **DSU** del nucleo familiare, anno **2021**, relativo ai redditi percepiti nell'anno 2019) **non superiore ad € 14.038,63 (euro quattordicimilazerotrentotto, sessantatre).**

Il reddito annuo complessivo convenzionale del nucleo familiare si calcola sommando i valori seguenti:

- 1) *redditi imponibili ai fini IRPEF percepiti per l'anno 2019 dai soggetti che alla data di pubblicazione del bando compongono il nucleo familiare del concorrente, nonché dal coniuge o dal familiare deceduto, per il quale il concorrente o altro familiare abbia diritto alla pensione di reversibilità; i redditi NON imponibili ai fini IRPEF, quali le pensioni sociali, le pensioni di guerra, le pensioni di inabilità, gli assegni di invalidità civile, gli assegni di mantenimento dei figli, le indennità di accompagnamento e altre simili, non vanno sommati;*
- 2) *Il 20% del valore del patrimonio mobiliare calcolato addizionando le seguenti componenti, possedute al 31.12.19 da ciascuno dei soggetti di cui al precedente punto 1) (vedi art. 2 comma 3, art. 4 comma 1 lett. b) e art. 3 comma 2 del D.P.C.M. 7.05.1999 n. 221 così come modificato ed integrato dal D.P.C.M. 4 aprile 2001 n. 242):*
 - a) *saldo contabile attivo dei depositi e dei conti correnti bancari e postali;*
 - b) *valore nominale dei titoli di stato, obbligazioni, certificazioni di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati;*
 - c) *valore di azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio*
 - d) *valore di partecipazioni azionarie in società.*

Dall'importo così ottenuto vanno detratti € 516,46 per ciascun figlio a carico del concorrente; se il nucleo familiare ha un numero di componenti superiore a due, si detraggono inoltre € 516,46 per ogni altro componente oltre i due e fino ad un massimo di sei, sempre che si tratti di soggetti a carico del concorrente ma diversi dai figli; se il reddito complessivo è costituito sia da redditi da lavoro dipendente (o da pensione) sia da redditi da lavoro autonomo (o comunque diversi da quelli da lavoro dipendente o pensione), il totale delle detrazioni spettanti va ripartito su ciascuno dei due tipi di reddito in misura proporzionale all'entità degli stessi.

Infine il reddito da lavoro dipendente (o da pensione), effettuate come sopra le eventuali detrazioni spettanti, va calcolato nella misura del 60%. (Art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, come sostituito dall'art. 2 comma 14 del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito con modifica dalla legge 25 marzo 1982, n. 94; art. 2 lettera g) L.R. Campania 2 luglio 1997, n. 18).

*Possono partecipare al concorso i **nubendi** che entro sei mesi dalla pubblicazione del bando dovranno contrarre matrimonio, pena l'esclusione dal concorso. In tal caso il reddito annuo complessivo convenzionale è determinato esclusivamente dalla somma dei redditi imponibili IRPEF (calcolati nella misura del 60% se da lavoro dipendente) nonché da quelli derivanti da patrimonio mobiliare percepiti da ciascuno dei nubendi, fiscalmente dichiarati nell'anno precedente a quello corrente (redditi riferiti all'anno 2019).*

*Per **nucleo familiare** si intende la famiglia anagrafica, costituita da un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune; una famiglia anagrafica può anche essere costituita da una sola persona (art. 4 D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223).*

Ai fini della composizione del nucleo familiare valgono i criteri di cui all'art.1-bis del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, integrato con successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2001, n. 242.

Nell'attribuzione dei punteggi di seguito previsti, vengono considerati facenti parte del nucleo familiare, oltre al coniuge ed ai figli conviventi, i soli altri componenti che convivano stabilmente e anagraficamente con il concorrente da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso (art. 2 L.R. Campania 2 luglio 1997, n. 18; art.1-bis comma 7 Decreto cit.).

I requisiti debbono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quelli delle precedenti lettere c), d), e), f) e g) da tutti gli altri componenti il nucleo familiare alla data di emanazione del bando di concorso, nonché al momento della assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto. Il requisito di cui alla lettera h) deve permanere alla data dell'assegnazione con riferimento al limite vigente a tale data.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Le domande devono essere compilate utilizzando ESCLUSIVAMENTE il modulo di istanza-dichiarazione, predisposto dal Comune e allegato al presente bando, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, devono essere sottoscritte in ogni pagina e presentate unitamente a una COPIA FOTOSTATICA NON AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ del sottoscrittore (o documento equipollente), in corso di validità.

Sono equipollenti alla carta d'identità: il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato.

Il modulo di domanda deve essere compilato nel seguente modo :

Nel caso di compilazione a mano

Dove richiesto apporre il segno X soltanto sulle caselle corrispondenti alla propria situazione, compilare accuratamente gli spazi indicando i dati necessari, firmare in corrispondenza del rigo dove è stato apposto il segno X

Non depernare le voci relative ai requisiti non posseduti

Nel caso di compilazione tramite supporto informatico

Dove richiesto apporre il segno X soltanto sulle caselle corrispondenti alla propria situazione, compilare accuratamente gli spazi indicando i dati necessari.

Non depernare le voci relative ai requisiti non posseduti

ovvero

Inserire esclusivamente le dichiarazioni corrispondenti alla propria situazione

Le condizioni soggettive ed oggettive che comportano attribuzione di punteggio vanno dichiarate compilando ed allegando alla domanda **ESCLUSIVAMENTE** la scheda dei punteggi di selezione predisposta dal Comune e allegata al presente bando, sottoscritta in ogni pagina, con la documentazione dimostrativa e la copia del documento di identità del sottoscrittore.

La scheda dei punteggi deve essere compilata nel seguente modo:

Nel caso di compilazione a mano

Dove richiesto apporre il segno X soltanto sulle caselle corrispondenti alla propria situazione, compilare accuratamente gli spazi indicando i dati necessari, firmare in corrispondenza del rigo dove è stato apposto il segno X

Non depernare le voci relative ai requisiti non posseduti

Nel caso di compilazione tramite supporto informatico

Dove richiesto apporre il segno X soltanto sulle caselle corrispondenti alla propria situazione, compilare accuratamente gli spazi indicando i dati necessari.

Non depernare le voci relative ai requisiti non posseduti

ovvero

Inserire esclusivamente le dichiarazioni corrispondenti alla propria situazione

Hanno inoltre validità le indicazioni e informazioni riportate in calce alla scheda stessa.

Le domande devono essere spedite al Comune a mezzo di raccomandata A.R. o presentate a mano all'Ufficio Protocollo del comune, entro **30 giorni** dalla data di pubblicazione del presente bando all'Albo Pretorio on line. Per i lavoratori emigrati all'estero detto termine per la presentazione della domanda è prorogato di **30 giorni**.

N.B. le domande, con l'indicazione del mittente, devono essere contenute in busta chiusa con sopra scritto: "contiene documenti per la partecipazione al bando per assegnazione alloggi comunali di edilizia residenziale pubblica"

Le modalità di partecipazione di cui al presente punto del bando sono obbligatorie, sicché il mancato rispetto anche di una sola di esse non è successivamente sanabile e comporta l'esclusione definitiva dal concorso.

Si avverte che :

- a) si procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato ;
- b) le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
- c) in caso di non veridicità delle dichiarazioni presentate, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Inoltre ai sensi dell'art. 48, comma 2) D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs n. 196/2003, si forniscono le informazioni seguenti:

- i dati personali raccolti attraverso il presente modulo di istanza – dichiarazione saranno utilizzati da questo Comune e dalle Commissioni proposte alla formazione della graduatoria nell'ambito del presente concorso .
- essi potranno avere diffusione tra i soggetti interessati al procedimento e saranno parzialmente resi pubblici attraverso la graduatoria.

- la mancata indicazione dei dati relativi ai requisiti di accesso comporta la esclusione dal concorso.
- l'interessato può avvalersi dei diritti stabiliti dal citato D. Lgs n. 196/2003.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione da presentare unitamente alla domanda, **pena l'esclusione**, è la seguente:

1. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal concorrente, relativa al possesso dei requisiti.
La dichiarazione concernente i requisiti di cui alle lett. c), d) e), f) e g) deve essere riferita anche ai componenti il nucleo familiare.
Il requisito del reddito annuo complessivo convenzionale del nucleo familiare fa riferimento all'anno 2019 ed è quello risultante dalla dichiarazione reddituale **2020**, relativa al reddito percepito nell'anno **2019**, per coloro che sono in possesso dei **Mod. : 730, CU, 740 e UNICO** ovvero, per coloro che non hanno redditi, dal **Mod. ISEE** completo di **DSU** del nucleo familiare, anno **2021**, relativo ai redditi percepiti nell'anno 2019.
2. Attestazione concernente la situazione alloggiativa precaria.
3. Le condizioni soggettive ed oggettive che comportino attribuzione di punteggio vanno dimostrate con idonea documentazione da presentarsi unitamente alla domanda di partecipazione.
4. La firma delle domande di partecipazione al bando non va autenticata quando è sottoscritta davanti al pubblico dipendente addetto secondo le modalità previste dal D.P.R. 403/98 o quando l'istanza è presentata insieme alla fotocopia del documento di identità della persona che l'ha firmata (art. 2, comma 10, legge 191/98).
5. Per accogliere la dichiarazione di chi non sa o non può firmare (e cioè ha un impedimento fisico o è analfabeta) è sufficiente che il pubblico ufficiale accerti l'identità della persona che rende la dichiarazione e indichi le cause dell'impedimento. Non è più necessaria la presenza dei testimoni.
6. E' sufficiente, per l'ammissibilità della domanda, che il reddito complessivo del nucleo familiare venga dichiarato nel modulo domanda. Per l'attribuzione del punteggio per reddito occorre, invece, che il richiedente esibisca valida documentazione fiscale e ciò al fine di determinare le detrazioni per i figli a carico, nonché la natura del reddito per gli eventuali abbattimenti previsti dall'art. 2 della legge 94/82, oppure documenti l'eventuale stato di disoccupazione.

CANONE DI LOCAZIONE

Agli assegnatari degli alloggi sarà applicato il canone di locazione determinato ai sensi della L.R. Campania 14 agosto 1997, n. 19 e successive modificazioni ed integrazioni.

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

L'Amministrazione comunale provvede, attraverso l'apposita Commissione, costituita come previsto dall'art. 5 della L. R. Campania 2 luglio 1997, n. 18 e dalla circolare esplicativa AL/ n. 1666 n. 1 del 05.11.1997, alla istruttoria delle domande, verificando la completezza e la regolarità della compilazione dell'apposito modulo-domanda di partecipazione e della scheda dei punteggi di selezione, l'esistenza della documentazione richiesta e provvede inoltre alla predisposizione e compilazione di una scheda per ciascun partecipante con l'attribuzione di un punteggio provvisorio secondo quanto previsto dal bando di concorso.

FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA - OPPOSIZIONI

Completata l'istruttoria, la Commissione anzidetta trasmette le domande con le relative documentazioni e le schede con i punteggi provvisori attribuiti, redatte sullo schema

allegato al presente bando, alla Commissione Provinciale per l'Assegnazione Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (art. 6 della L.R. Campania 2 luglio 1997, n. 18), che provvede alla formazione della graduatoria provvisoria che viene affissa all'Albo Pretorio on line del comune per 30 giorni consecutivi.

Entro detto termine di trenta giorni dalla pubblicazione o, per i lavoratori emigrati all'estero, entro 45 giorni dall'invio a mezzo raccomandata A.R. della comunicazione dell'avvenuta pubblicazione, gli interessati possono produrre, a mezzo raccomandata A.R., opposizioni alla stessa Commissione Provinciale per l'Assegnazione Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, che le esamina entro 45 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle stesse. Non vengono valutati, in tale sede, documenti richiesti obbligatoriamente per la verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione al bando, che dovevano essere allegati alla domanda di partecipazione.

Nel caso in cui la valutazione dell'opposizione determini la riduzione del punteggio o l'esclusione dal concorso, la Commissione dà comunicazione in tal senso all'interessato, fissando il termine di 10 giorni per la presentazione di eventuali deduzioni.

Completato l'esame delle opposizioni e delle eventuali deduzioni, la Commissione preposta formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione dei sorteggi tra i concorrenti che abbiano conseguito uno stesso punteggio, alla presenza dell'Ufficiale rogante del Comune.

La graduatoria è pubblicata, entro 60 giorni con le stesse modalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo.

Prima dell'assegnazione dell'alloggio sarà verificata la permanenza dei requisiti richiesti per l'accesso; il mutamento delle condizioni attributive di punteggio, verificatosi successivamente alla data di pubblicazione del bando, non influisce sulla collocazione in graduatoria, ad eccezione della variazione della situazione abitativa che comporta invece l'eventuale correlativa riduzione del punteggio, a meno che la nuova sistemazione abbia carattere di precarietà.

Qualora il Comune accerti la mancanza dei requisiti o il mutamento della situazione abitativa, trasmette la relativa documentazione e le controdeduzioni dell'interessato alla Commissione Provinciale che provvede all'esclusione o al mutamento della posizione di graduatoria del concorrente.

Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia per un anno e, comunque, fino all'aggiornamento della stessa.

La graduatoria definitiva è anche valida per l'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di risulta, non costituenti oggetto di altri specifici bandi di concorso.

Quindici, 29/06/21

F.to IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMBIENTE ED ECOLOGIA
arch. B. Camuso

